

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria con te
Veicoli e Imbarcazioni

AUTOVETTURE
SEZIONE DANNI

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

Vittoria Assicurazioni

Indice

Glossario pag. 2

Oggetto del Contratto pag. 3

1 Cosa è assicurato? pag. 3

1.1 INCENDIO E FURTO
1.2 COLLISIONE

2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? pag. 4

2.1 MAXICASCO
2.2 COLLISIONE INTEGRATIVA
2.3 COLLISIONE A PERDITA TOTALE
2.4 COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI, NON ASSICURATI
2.5 COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI
2.6 INCENDIO DOLOSO
2.7 CRISTALLI
2.8 CRISTALLI ELITE
2.9 CRISTALLI INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA
2.10 PACCHETTO CLASSIC NEW E PACCHETTO ELITE
2.11 ATTI VANDALICI NEW
2.12 ATTI VANDALICI TOP
2.13 FENOMENI NATURALI (ESCLUSA GRANDINE)
2.14 ALLUVIONE E INONDAZIONE
2.15 GRANDINE
2.16 VALORE A NUOVO
2.17 CLAUSOLA SATELLITARE
2.18 DANNI AL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA

3 Cosa non è assicurato? pag. 12

4 Ci sono limiti di copertura? pag. 12

4.1 ESCLUSIONI
4.2 SCOPERTI
4.3 LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa fare in caso di Sinistro? pag. 20

1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
2. RIPARAZIONI, SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE
3. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO
4. DETERMINAZIONE DEL DANNO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
5. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
6. NON OPPONIBILITÀ NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DEGLI ATTI DI RILEVAZIONE DEL DANNO E DEGLI ATTI SUCCESSIVI

Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro pag. 25

Appendice normativa pag. 27

Glossario: guida alla comprensione del testo

*Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "**GRASSETTO MAIUSCOLO**". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento denominato "Il contratto dalla A alla Z".*

Definizioni relative al contratto

- ACCESSORI: le dotazioni o gli equipaggiamenti stabilmente fissati al VEICOLO che possono essere:
  - "di serie", se sono forniti direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, in quanto sono inclusi, senza supplemento, nel prezzo base di listino del VEICOLO, compresi gli APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI;
  - "non di serie", se sono forniti a richiesta e fatturati con prezzo aggiuntivo rispetto al prezzo base di listino del VEICOLO, esclusi gli APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI.
- ANNUALITÀ ASSICURATIVA: periodo annuo di assicurazione che indica l'arco temporale di validità di una POLIZZA dal momento dell'effetto a quello della scadenza.
- APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI: radio, lettori CD, mangianastri, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco (elettrico, elettromagnetico o meccanico). Sono esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.
- COLLISIONE: scontro tra veicoli.
- DEGRADO: percentuale di riduzione che viene applicata sul valore delle parti del VEICOLO di nuova fornitura, sostituite a causa del SINISTRO; tale percentuale è determinata sulla base del rapporto esistente tra il valore commerciale ed il prezzo di acquisto a nuovo del VEICOLO (o di analogo modello, se fuori produzione), al momento del SINISTRO.

A titolo di esempio:
- **A seguito di SINISTRO è necessario sostituire il paraurti anteriore: il ricambio ha un costo di € 1.000**
- **Il valore commerciale del VEICOLO al momento del SINISTRO è di € 7.000,00**
- **Il prezzo di acquisto dello stesso VEICOLO nuovo è di € 10.000,00**

Calcolo del DEGRADO
100% - (7.000/10.000) = 30%
Per la sostituzione del paraurti verranno quindi rimborsati € 700,00 (€ 1.000 meno il 30% di DEGRADO)

- PREZZO DI LISTINO: il valore indicato nella fattura d'acquisto rilasciata dal venditore, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice, ed al lordo delle spese di messa in strada. In mancanza della fattura di acquisto è il prezzo stabilito dalla casa costruttrice del VEICOLO, comprensivo di ACCESSORI di serie, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice stessa, in vigore al momento dell'acquisto, ed al lordo delle spese di messa in strada.
- VALORE ASSICURATO: è il valore che il CONTRAENTE attribuisce al VEICOLO, indicato in POLIZZA, comprensivo di eventuali ACCESSORI "di serie". Sono inclusi, se compresi nella somma assicurata, anche gli ACCESSORI "non di serie", specificamente indicati nella fattura di acquisto del VEICOLO o, in mancanza di tale documento, in POLIZZA.

Oggetto del Contratto

1 Cosa è assicurato?

*[Negli articoli seguenti sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della Sezione Danni; tali garanzie sono valide solo se riportate in **POLIZZA**]*

Il **CONTRAENTE** può scegliere le seguenti garanzie, operative solo se espressamente richiamate in **POLIZZA**, valide entro i **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** e ferme le **esclusioni e le eventuali FRANCHIGIE, SCOPERTI** e **LIMITI DI INDENNIZZO** previsti dalle Condizioni di Assicurazione ed indicate nel dettaglio nel successivo capitolo "*CI SONO LIMITI DI COPERTURA?*".

1.1 INCENDIO E FURTO
(garanzia Furto attivabile solo unitamente alla garanzia Incendio)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato, nel limite del **VALORE ASSICURATO**, derivanti da:

- incendio con sviluppo di fiamma, ivi compreso, quello derivante dall'azione di un fulmine;
- esplosione e scoppio del **VEICOLO** o di parti dello stesso, compreso il carburante contenuto nel serbatoio.

Sono inclusi nella garanzia anche i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie" stabilmente fissati sul **VEICOLO** purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO** e siano indicati nella fattura d'acquisto del **VEICOLO** o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale.

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4.1 *"ESCLUSIONI"*, la garanzia è estesa agli **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI** "non di serie", se questi sono:

- compresi nel **VALORE ASSICURATO** al momento della stipulazione del contratto;
- indicati specificamente nella fattura d'acquisto;
- stabilmente fissati al **VEICOLO** assicurato o muniti di valido sistema di bloccaggio attivato al momento del **SINISTRO**.

In aggiunta alla garanzia "*Incendio*", è possibile sottoscrivere e attivare anche la garanzia "*Furto"* operante per i danni derivanti da: furto o rapina (siano questi consumati o solo tentati), compresi i danni causati al **VEICOLO** nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina dello stesso e i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina.

Il valore delle parti mobili viene indennizzato se le stesse, a seguito di furto parziale o totale della parte fissa, vengono consegnate alla **SOCIETÀ**.

In caso di smarrimento delle chiavi in dotazione del **VEICOLO**, la **SOCIETÀ** rimborsa all'**ASSICURATO** le spese sostenute per il duplicato delle chiavi, se documentate da idonea documentazione fiscale (scontrino/fattura).

Ai fini dell'operatività della garanzia "*Furto*", in caso di smarrimento o furto anche di una sola delle chiavi in dotazione del **VEICOLO**, il **CONTRAENTE** deve fare immediata denuncia alle Autorità competenti e richiedere un duplicato con la massima tempestività. Si veda in proposito quanto riportato nell'articolo 4.1 "*ESCLUSIONI*".

1.2 COLLISIONE
(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato, derivanti da **COLLISIONE** con veicoli identificati, ossia dotati di targa.

Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie" stabilmente fissati sul **VEICOLO** purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO** e siano indicati nella fattura d'acquisto del **VEICOLO** o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale.

2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può, inoltre, attivare le seguenti garanzie, operative se espressamente richiamate in **POLIZZA,** valide entro i **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE, SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** previsti dalle Condizioni di Assicurazione ed indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.1 MAXICASCO
(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato, derivanti da urto, ribaltamento, uscita di strada o **COLLISIONE**, verificatisi durante la circolazione.
Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie" stabilmente fissati sul **VEICOLO**, purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO** e siano indicati nella fattura d'acquisto del **VEICOLO** o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale.

2.2 COLLISIONE INTEGRATIVA
(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato, rimasti a carico dell'**ASSICURATO** per la propria quota di responsabilità (solo in caso, quindi, di **SINISTRO RCA** con "concorso di colpa" e nell'ambito del **RISARCIMENTO DIRETTO**) alle seguenti condizioni:

1. senza applicazione di **DEGRADO**/**FRANCHIGIA**/**SCOPERTO**, se le riparazioni saranno eseguite presso una carrozzeria convenzionata con la **SOCIETÀ** (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*);
2. senza applicazione di **DEGRADO**, ma con l'applicazione di uno **SCOPERTO**, se le riparazioni non saranno proprio eseguite o se le stesse saranno eseguite presso una carrozzeria non convenzionate con la **SOCIETÀ**.

Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie" stabilmente fissati sul **VEICOLO**, purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO** e siano indicati nella fattura d'acquisto del **VEICOLO** o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale.

2.3 COLLISIONE A PERDITA TOTALE
(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

In caso **COLLISIONE** che determini il danno totale del **VEICOLO**, la **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie", purché compresi nel **VALORE ASSICURATO** ed indicati nella fattura d'acquisto.
Si considera danno totale anche il caso in cui l'importo determinato in base a quanto previsto dall'articolo 3 "*DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO*" del successivo capitolo "*COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?*" sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO**.
Per la quantificazione dei danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** e rimasti a carico dell'**ASSICURATO**, si fa riferimento alla valutazione effettuata dalla **SOCIETÀ** nell'ambito della gestione del **SINISTRO RCA** da **RISARCIMENTO DIRETTO**.

A titolo di esempio, se un VEICOLO al momento del SINISTRO ha un valore commerciale pari a 20.000 €:

- **se il danno è di € 4.000,00 la garanzia non è operante, in quanto il danno è inferiore a € 16.000,00 (€ 20.000,00 x 80%);**
- **se il danno è di € 17.000,00 la garanzia è operante.**

2.4 COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI, NON ASSICURATI (attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA e alla garanzia Infortuni Veicoli Non assicurati)

La SOCIETÀ indennizza i danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO assicurato causati da COLLISIONE avvenuta con un VEICOLO identificato, non coperto da RCA, se l'incidente viene regolarmente verbalizzato dalle Autorità competenti intervenute sul luogo del SINISTRO e nel verbale risulti censito il VEICOLO non assicurato.
Sono inclusi i pezzi di ricambio e gli ACCESSORI "non di serie", stabilmente fissati sul VEICOLO, purché siano compresi nel VALORE ASSICURATO ed indicati nella fattura di acquisto del VEICOLO o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale.
In caso di risarcimento del danno, l'ASSICURATO o altro avente diritto dovrà dichiarare[1] di surrogare nei propri diritti la SOCIETÀ nei confronti dei responsabili civili, dei loro condebitori solidali e del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Se la COLLISIONE con un VEICOLO identificato non coperto da RCA, non viene regolarmente verbalizzata dalle Autorità competenti intervenute sul luogo del SINISTRO, la SOCIETÀ rimborsa solo la FRANCHIGIA applicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada sul danno liquidato all'ASSICURATO.

2.5 COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI (attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

La SOCIETÀ indennizza i danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO assicurato durante la circolazione su strade ad uso pubblico (o ad esse equiparate) a seguito di urto accidentale contro animali selvatici, previa presentazione di specifica documentazione fiscale comprovante la riparazione del VEICOLO e di denuncia alle Autorità competenti. La garanzia è prestata con l'applicazione degli SCOPERTI, indicati nelle Condizioni di Assicurazione, di entità differente a seconda che la riparazione venga effettuata o meno presso una delle carrozzerie convenzionate con la SOCIETÀ (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*).

2.6 INCENDIO DOLOSO (attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

La SOCIETÀ indennizza i danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO assicurato, nel limite del VALORE ASSICURATO, derivanti da incendio, con sviluppo di fiamma, a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo.
Sono inclusi i danni subiti dai pezzi di ricambio e dagli ACCESSORI "non di serie" fissati stabilmente sul VEICOLO, purché siano compresi nel VALORE ASSICURATO siano indicati nella fattura d'acquisto o in specifica documentazione fiscale se installati successivamente.

2.7 CRISTALLI (attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

La SOCIETÀ rimborsa, previa presentazione di valido documento fiscale, le spese sostenute dall'ASSICURATO per la sostituzione o riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali) del VEICOLO assicurato, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi.
La garanzia opera se l'INDENNIZZO non viene percepito a seguito di altre garanzie valide ed operanti per lo stesso evento.

[1] Ai sensi dell'articolo 1201 del Codice Civile.

A titolo di esempio, in caso di POLIZZA in cui siano attive le garanzie "*Maxicasco*" e "*Cristalli*", in caso di rottura di un cristallo sarà prima verificata l'operatività della garanzia "*Maxicasco*" e liquidato eventualmente l'INDENNIZZO. Solo nel caso in cui l'evento non risultasse coperto dalla garanzia "*Maxicasco*" allora si procederebbe all'INDENNIZZO nell'ambito della garanzia "*Cristalli*".

Se la riparazione o la sostituzione non viene effettuata presso un centro specializzato nella riparazione/sostituzione dei cristalli (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*) è prevista l'applicazione di una FRANCHIGIA e la riduzione del limite di INDENNIZZO.

2.8 CRISTALLI ELITE
(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

La SOCIETÀ rimborsa, previa presentazione di valido documento fiscale, le spese sostenute dall'ASSICURATO, per la sostituzione o riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali) del VEICOLO assicurato, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi.
La garanzia opera se l'INDENNIZZO non viene percepito a seguito di altre garanzie valide ed operanti per lo stesso evento.

A titolo di esempio, in caso di POLIZZA in cui siano attive le garanzie "*Maxicasco*" e "*Cristalli Elite*", in caso di rottura di un cristallo sarà prima verificata l'operatività della garanzia "*Maxicasco*" e liquidato eventualmente l'INDENNIZZO. Solo nel caso in cui l'evento non risultasse coperto dalla garanzia "*Maxicasco*" allora si procederebbe all'INDENNIZZO nell'ambito della garanzia "*Cristalli Elite*".

Se la riparazione o la sostituzione non viene effettuata presso un centro specializzato nella riparazione/sostituzione dei cristalli (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*) è prevista l'applicazione di una FRANCHIGIA e la riduzione del limite di INDENNIZZO.

Restano salvi i casi di forza maggiore quale a mero titolo di esempio la rottura del cristallo all'estero o nel caso in cui il centro specializzato nella riparazione/sostituzione dei cristalli convenzionato con Vittoria non possa operare presso il proprio centro o, per mezzo di officina mobile, presso la residenza o altro indirizzo indicato dal cliente.

In tali casi la SOCIETÀ rimborsa, previa presentazione di valido documento fiscale, le spese sostenute dall'ASSICURATO, per la sostituzione o riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali) del VEICOLO assicurato, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi.

2.9 CRISTALLI INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA
(attivabile solo in abbinamento alle sole garanzie "R.C. Auto" e "R.C. Complementare Gold")

La SOCIETÀ si impegna a far sostituire o riparare, entro 3 giorni lavorativi, presso un centro specializzato nella riparazione/sostituzione dei cristalli convenzionato con Vittoria (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*) i cristalli danneggiati (parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali) del VEICOLO assicurato, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi.

La garanzia opera se l'INDENNIZZO non viene percepito a seguito di altre garanzie valide ed operanti per lo stesso evento.

A titolo di esempio, in caso di POLIZZA in cui siano attive le garanzie "*Maxicasco*" e "*Cristalli indennizzo in forma specifica*", in caso di rottura di un cristallo sarà prima verificata l'operatività della garanzia "*Maxicasco*" e liquidato eventualmente l'INDENNIZZO. Solo nel caso in cui l'evento non risultasse coperto dalla garanzia "*Maxicasco*" allora si procederebbe all'INDENNIZZO nell'ambito della garanzia "*Cristalli indennizzo in forma specifica*".

La garanzia "*Cristalli indennizzo in forma specifica*" prevede ESCLUSIVAMENTE la riparazione / sostituzione del cristallo che deve essere effettuata, a pena di inoperatività della garanzia, presso un centro specializzato nella riparazione/sostituzione dei cristalli convenzionato con Vittoria (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*).

Restano salvi i casi di forza maggiore quale a mero titolo di esempio la rottura del cristallo all'estero o nel caso in cui il centro specializzato nella riparazione/sostituzione dei cristalli convenzionato con Vittoria, contattato dall'ASSICURATO, non possa operare presso il proprio centro o, in alternativa, per mezzo di officina mobile, presso la residenza o altro indirizzo indicato dal cliente. Il centro specializzato informerà l'ASSICURATO dell'impossibilità ad erogare il servizio tramite comunicazione scritta (mail, o sms, o whatsapp).

In tali casi la SOCIETÀ rimborsa, previa presentazione di valido documento fiscale, le spese sostenute dall'ASSICURATO, per la sostituzione o riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali) del VEICOLO assicurato, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi.

2.10 PACCHETTO CLASSIC NEW E PACCHETTO ELITE
(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

Vittoria con te - Veicoli e Imbarcazioni prevede la possibilità di ampliare le garanzie "*Incendio*" e "*Furto*" attivando uno dei due pacchetti di garanzie: Classic New o Elite.
La tabella seguente riporta la descrizione dettagliata delle singole garanzie comprese nei due pacchetti:

✓ = compresa nel pacchetto

Garanzia	Descrizione Garanzia	CLASSIC NEW	ELITE
Danni da effrazione	INDENIZZO dei danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO assicurato a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate. Il risarcimento viene effettuato senza applicazione di DEGRADO. Se la riparazione o la sostituzione non viene effettuata presso una carrozzeria convenzionata con la SOCIETÀ o un centro specializzato sui cristalli (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*), è prevista la riduzione del limite di INDENNIZZO.	✓	✓
Perdita chiavi	Rimborso delle spese sostenute per l'apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi relative al VEICOLO assicurato, previa presentazione di valida documentazione fiscale. La garanzia è estesa ai congegni elettronici di apertura e di sbloccaggio di sistemi antifurto. Il rimborso viene effettuato senza applicazione di DEGRADO.	✓	✓

Garanzia	Descrizione Garanzia	CLASSIC NEW	ELITE
Danni alla tappezzeria	Rimborso delle spese sostenute per il reintegro della tappezzeria del **VEICOLO** assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto per soccorso di vittime della strada, previa presentazione di valida documentazione fiscale. La garanzia opera anche quando il trasporto che ha provocato il danno è stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso ad eventi della circolazione. Il trasporto deve essere comprovato con attestati di Autorità competenti o di Ospedali.	✓	✓
Spese di traino, custodia e parcheggio	Rimborso delle spese sostenute per il traino, la custodia e il parcheggio del **VEICOLO** assicurato disposti dall'Autorità competente in caso di furto, rapina o incendio, previa presentazione di valida documentazione fiscale. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all'**ASSICURATO**.	✓	✓
Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà	Rimborso delle spese sostenute e documentate dall'**ASSICURATO** per immatricolazione o passaggio di proprietà di un altro **VEICOLO**, che sostituisce il **VEICOLO** a seguito di perdita totale e definitiva di quest'ultimo. La garanzia opera se per il nuovo **VEICOLO** viene emesso altro contratto con la **SOCIETÀ** per le garanzie Incendio e Furto. Per il pacchetto Classic NEW l'importo del rimborso è forfettariamente determinato in € 250,00.	✓	✓
Rimborso imposta di proprietà (garanzia valida nei soli casi in cui il rimborso non sia già previsto da normativa vigente)	Rimborso del danno corrispondente alla perdita della parte d'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre fra la data del **SINISTRO** indennizzabile a termini di **POLIZZA** e la data di scadenza dell'imposta pagata. La garanzia è operante in caso di perdita totale e definitiva del **VEICOLO** assicurato.	✓	✓
Danni al bagaglio	Rimborso dei danni ai bagagli dell'**ASSICURATO** e dei familiari trasportati, conseguenti direttamente da incidente da circolazione, incendio o furto parziale. La garanzia è valida esclusivamente per indumenti, capi di vestiario, oggetti di uso personale, indossati e non, nonché attrezzature sportive, il tutto risultante da verbale redatto dalle Autorità competenti.	✓	✓
Ripristino airbag	Rimborso delle spese documentate e sostenute per ripristinare gli airbag del **VEICOLO** assicurato, in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale od a incidente di circolazione.		✓
Lavaggio	Rimborso delle spese documentate e sostenute per il lavaggio del **VEICOLO** assicurato in caso del suo ritrovamento a seguito di furto o rapina.		✓
Trasporto	Garantisce l'**INDENNIZZO** dei danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato durante il suo trasporto, effettuato insieme al conducente, a bordo di treni o navi traghetto, nei seguenti casi: - affondamento, deragliamento del vettore; - allagamento della stiva; - scontro del vettore con altri mezzi; - caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse, ad accidenti dovuti al mare (conseguenti a mare mosso, uragani, trombe d'aria, ecc.); - perdita di carico per avaria comune, come disciplinato dal codice della navigazione. La garanzia è operante dal momento in cui il **VEICOLO** è a bordo del vettore.		✓
Rimborso procura a vendere	Rimborso delle spese sostenute e documentate dall'**ASSICURATO** per la procura a vendere del **VEICOLO** oggetto di furto totale.		✓

Garanzia	Descrizione Garanzia	CLASSIC NEW	ELITE
Furto, smarrimento, distruzione e deterioramento, libretto di circolazione, del certificato di proprietà e del documento Unico	Rimborso delle spese sostenute e documentate dall'ASSICURATO per il rifacimento del certificato di proprietà o del documento Unico.	✓	✓
Lavaggio del veicolo in caso di tentato furto o furto parziale / effrazione	Rimborso delle spese documentate e sostenute per il lavaggio del VEICOLO assicurato di tentato furto o furto parziale	✓	✓
Sostituzione serratura abitazione	Nel caso di furto totale del veicolo contenente le chiavi dell'abitazione, l'Impresa rimborsa - su presentazione di regolare fattura e denuncia di furto alle Autorità competenti - le spese sostenute per sostituire la/e serratura/e della porta principale dell'abitazione di residenza	✓	✓

2.11 ATTI VANDALICI NEW
(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

La SOCIETÀ rimborsa - a parziale deroga di quanto indicato nell'articolo 4.1 "*ESCLUSIONI*", lettere b) e c), del successivo capitolo "*CI SONO LIMITI DI COPERTURA?*" - i danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO assicurato derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la sua riparazione. La garanzia prevede l'applicazione di FRANCHIGIE, DEGRADI e SCOPERTI, di entità differente a seconda che la riparazione venga effettuata o meno presso una delle carrozzerie convenzionate con la SOCIETÀ (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*). (vedi art. 4.2 SCOPERTI)
La garanzia, a seconda che il SINISTRO avvenga entro oppure oltre i 3 anni dalla data di prima immatricolazione del VEICOLO assicurato, prevede l'applicazione di un limite di INDENNIZZO di importo differente (vedi articolo 4.3 "*LIMITI DI INDENNIZZO*" del successivo capitolo "*CI SONO LIMITI DI COPERTURA?*").

2.12 ATTI VANDALICI TOP
(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

La SOCIETÀ rimborsa – a parziale deroga di quanto indicato nell'articolo 4.1 "*ESCLUSIONI*", lettere b) e c), del successivo capitolo "*CI SONO LIMITI DI COPERTURA?*" – i danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO assicurato derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione.
La garanzia prevede l'applicazione di FRANCHIGIE, DEGRADI e SCOPERTI, di entità differente a seconda che la riparazione venga effettuata o meno presso una delle carrozzerie convenzionate con la SOCIETÀ *(reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com)*. (vedi art. 4.2 SCOPERTI)
L'INDENNIZZO massimo è pari al VALORE ASSICURATO per la garanzia *"Incendio"* e *"Furto"* nei limiti di quanto riportato all'articolo 4.3 *"LIMITI DI INDENNIZZO"* del successivo capitolo *"CI SONO LIMITI DI COPERTURA?*.

2.13 FENOMENI NATURALI (ESCLUSA GRANDINE)
(esclusa garanzia Grandine ed alluvione / inondazione attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

La SOCIETÀ rimborsa – a parziale deroga di quanto indicato nell'articolo 4.1 *"ESCLUSIONI"*,

lettera c), del successivo capitolo "*CI SONO LIMITI DI COPERTURA?*" – i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato, causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, frane, smottamenti del terreno, valanghe, caduta neve, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione e nel limite del **VALORE ASSICURATO**.
La garanzia è prestata anche per la caduta di oggetti di qualsiasi genere.
La garanzia prevede l'applicazione degli **SCOPERTI,** indicati nelle Condizioni di Assicurazione, di entità differente a seconda che la riparazione venga effettuata o meno presso una delle carrozzerie convenzionate o centri specializzati convenzionati con la **SOCIETÀ** (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*).

2.14 ALLUVIONE E INONDAZIONE
(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

La **SOCIETÀ** rimborsa – a parziale deroga di quanto indicato nell'articolo 4.1 *"ESCLUSIONI"*, lettera c), del successivo capitolo "*CI SONO LIMITI DI COPERTURA?*" – i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato, causati da alluvioni e inondazioni previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione e nel limite del **VALORE ASSICURATO**.
La garanzia prevede l'applicazione degli **SCOPERTI,** indicati nelle Condizioni di Assicurazione, di entità differente a seconda che la riparazione venga effettuata o meno presso una delle carrozzerie convenzionate (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*).

2.15 GRANDINE
(attivabile solo in abbinamento alle garanzie Incendio e Furto, Fenomeni Naturali (ESCLUSA GRANDINE) e Alluvione)

La **SOCIETÀ** rimborsa – a parziale deroga di quanto indicato nell'articolo 4.1 *"ESCLUSIONI"*, lettera c), del successivo capitolo "*CI SONO LIMITI DI COPERTURA?*" – i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato, causati da grandine previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione e nel limite del **VALORE ASSICURATO**.
La garanzia prevede l'applicazione degli **SCOPERTI,** indicati nelle Condizioni di Assicurazione, di entità differente a seconda che la riparazione venga effettuata o meno presso centri specializzati convenzionati con la **SOCIETÀ** (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*).

2.16 VALORE A NUOVO

Limitatamente alle garanzie, "*Incendio e Furto*", "*Fenomeni Naturali*" (ESCLUSA GRANDINE), *"Alluvione e Inondazione", "Grandine" e "Collisione con animali selvatici"* – a parziale modifica di quanto previsto al successivo capitolo "*COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?*" articolo 3 "*DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO*" – e limitatamente alle autovetture ad uso privato, si stabilisce che:

- in caso di danno totale verificatosi entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del **VEICOLO**, anche se avvenuta all'estero, l'ammontare del danno è considerato pari al **PREZZO DI LISTINO**, con un massimo pari al **VALORE ASSICURATO**;

A titolo di esempio:
- **se dopo due mesi dalla prima immatricolazione l'ASSICURATO subisce la perdita totale del VEICOLO (danno pari o superiore all'80% del valore commerciale del VEICOLO)**
- **il VEICOLO ha PREZZO DI LISTINO di € 19.500,00, riportato nella rivista Quattroruote al momento del SINISTRO**
- **il VEICOLO ha un VALORE ASSICURATO di € 20.000,00**

allora l'INDENNIZZO sarà pari ad € 19.500,00.

- in caso di danno parziale verificatosi entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno verrà determinato senza tener conto del **DEGRADO** del **VEICOLO** assicurato o delle sue parti (ad eccezione degli pneumatici) nei limiti del **VALORE ASSICURATO** o, se minore, di quello commerciale, purché siano state eseguite le riparazioni e le sostituzioni e previa presentazione di valido documento fiscale comprovante le riparazioni e le sostituzioni stesse.

A titolo di esempio:
- **a seguito di SINISTRO, avvenuto entro 48 mesi dalla prima immatricolazione, è necessario sostituire il paraurti anteriore: il ricambio ha un costo di € 1.000**
- **il valore commerciale del VEICOLO al momento del SINISTRO è di € 7.000,00**
- **il prezzo di acquisto dello stesso VEICOLO nuovo è di € 10.000,00**

Per la sostituzione del paraurti verranno quindi rimborsati € 1.000,00 (ossia l'intero importo del danno, senza tenere conto del 30% di DEGRADO)

- se il termine dei 48 mesi viene raggiunto all'interno dell'**ANNUALITÀ ASSICURATIVA**, la garanzia è valida fino al raggiungimento della scadenza annuale.

Qualora il **VALORE ASSICURATO** fosse inferiore al valore commerciale del **VEICOLO**, il danno verrà indennizzato, limitatamente ai pezzi di ricambio, nella proporzione esistente tra **VALORE ASSICURATO** e valore commerciale del **VEICOLO** assicurato al momento del danno.

A titolo di esempio se un VEICOLO ha un VALORE ASSICURATO pari a € 18.000,00, ma il suo valore commerciale è € 20.000,00 e subisce danni ai pezzi di ricambio per € 1.000,00, allora si avrà un INDENNIZZO pari a: € 1.000,00*(€ 18.000,00/€ 20.000,00) = € 900,00

2.17 CLAUSOLA SATELLITARE

Se il **CONTRAENTE** dichiara che sul **VEICOLO** assicurato è installato un antifurto di tipo "satellitare" e che questo viene regolarmente attivato, la **SOCIETÀ** concederà uno sconto sul **PREMIO** annuo relativo alla garanzia "*Furto*".

2.18 DANNI AL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA
(attivabile solo se presenti entrambe le garanzie Incendio e Furto)

Per **VEICOLO** si intende l'autovettura, identificata in **POLIZZA**, ad alimentazione elettrica o ibrida, con batteria elettrica ricaricabile mediante cavo di alimentazione (connettore di ricarica).

Ciascuna delle seguenti garanzie, se presente in **POLIZZA**:
"Incendio" e "Furto";
"Incendio Doloso";
"Atti Vandalici New";
"Atti Vandalici Top";
"Fenomeni Naturali" (ESCLUSA GRANDINE);
"Alluvione e Inondazione";
"Grandine",
è estesa ai danni al cavo di alimentazione elettrica del **VEICOLO**, occorsi durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica presso una colonnina di ricarica.
In caso di danno, la **SOCIETÀ** rimborsa, previa presentazione di valido documento fiscale, le spese sostenute dall'**ASSICURATO** per la sostituzione o riparazione del cavo di alimentazione, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*"

3 Cosa non è assicurato?

*[In questo articolo sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalle coperture assicurative offerte dalle garanzie]*

La garanzia "*Collisione integrativa*" non opera se:

- il **SINISTRO RCA** non rientra nell'ambito del **RISARCIMENTO DIRETTO**, ai sensi degli articoli 149 e 150 del **CAP** e relativo regolamento;
- non è stata accertata dalla **SOCIETÀ** la parziale responsabilità dell'**ASSICURATO** nella causa del **SINISTRO**.

La garanzia "*Collisione a perdita totale*" non opera se:

- il **SINISTRO RCA** non rientra nell'ambito del **RISARCIMENTO DIRETTO**, ai sensi degli articoli 149 e 150 del **CAP** e relativo regolamento;
- non è stata accertata dalla **SOCIETÀ** la responsabilità (parziale o totale) dell'**ASSICURATO** nella causa del **SINISTRO**.

4 Ci sono limiti di copertura?

*[Negli articoli seguenti questo articolo sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI**, limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO** previsti dal contratto]*

In caso di **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** corrisponderà all'**ASSICURATO**, nei limiti del **VALORE ASSICURATO**, l'importo indennizzabile previa deduzione della **FRANCHIGIA** o dello **SCOPERTO**, con gli eventuali minimi previsti per le singole garanzie o eventualmente" indicati in **POLIZZA**.
Limitatamente ai danni diversi dal "*Furto totale*", se l'importo indennizzabile (calcolato al netto di **SCOPERTI/DEGRADI/FRANCHIGIE** contrattualmente previsti) supera il **VALORE ASSICURATO**, la **SOCIETÀ** corrisponde l'intero **VALORE ASSICURATO** con il solo limite del valore commerciale.

A titolo di esempio, se l'importo indennizzabile è di € 6.000,00, ma il VALORE ASSICURATO è € 5.000,00 (pari al valore commerciale), allora la SOCIETÀ corrisponderà € 5.000,00.

4.1 ESCLUSIONI

Ad eccezione di quanto specificatamente previsto dalle singole garanzie, l'assicurazione non copre i danni:

a. determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quest'ultima solo nel caso delle garanzie "*Incendio*" e "*Furto*" e delle garanzie opzionali) del **CONTRAENTE**, dell'**ASSICURATO**, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del **VEICOLO** assicurato;
b. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere;
c. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali;
d. verificatisi durante la partecipazione del **VEICOLO** assicurato a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie;
e. ad **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI** "non di serie";
f. alle cose trasportate;
g. causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
h. derivanti dall'asportazione di ricambi ed **ACCESSORI** non stabilmente fissati al **VEICOLO**.

Relativamente alla garanzia "*Furto*", in caso di danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, sono esclusi i danni alle parti meccaniche non derivanti da **COLLISIONE**, urto,

ribaltamento o uscita di strada.

In caso di furto del **VEICOLO**, l'**ASSICURATO** perde il diritto all'**INDENNIZZO** se non consegna la serie originale completa delle chiavi in dotazione al **VEICOLO**, a meno che abbia presentato denuncia di smarrimento/furto della/le chiave/i in data precedente a quella di furto totale e dimostri di avere contestualmente richiesto, presso strutture della casa madre o da questa autorizzate, la sostituzione della/delle chiavi smarrite/rubate.

In caso di smarrimento o furto anche di una sola chiave, la garanzia "*Furto*" è sospesa decorsi 15 giorni dalla data di denuncia di smarrimento o furto della chiave in dotazione al **VEICOLO**, salvo che l'**ASSICURATO** nel frattempo non abbia ottenuto il duplicato della chiave (o delle chiavi) smarrite o rubate; in caso contrario la garanzia riprende a decorrere dalla data di ottenimento del duplicato.

Le garanzie "*Maxicasco*", "*Collisione*", "*Collisione integrativa*", "*Collisione a perdita totale*", "*Collisione con veicoli identificati non assicurati*", "*Collisione con animali selvatici*":

1. non sono operanti:
   a. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
   b. nel caso in cui il **VEICOLO** sia guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 e 186-bis del **CODICE DELLA STRADA** e successive modifiche;
   c. nel caso in cui il **VEICOLO** sia guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'articolo 187 del **CODICE DELLA STRADA** e successive modifiche;
   d. durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
   e. durante la circolazione su pista (autodromi e similari).

2. non assicurano i **RISCHI** di responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del **VEICOLO** a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

3. escludono i danni:
   a. causati da oggetti, materiali o animali trasportati e da operazioni di carico e scarico;
   b. provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
   c. cagionati da surriscaldamento, grippamento o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
   d. subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
   e. conseguenti a furto e rapina (tentati o consumati);
   f. conseguenti a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi assicurati per ciascuna delle suddette garanzie;
   g. alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di **POLIZZA**, e comunque occorsi alle cose trasportate, ed agli **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI** "non di serie" non compresi nel **VALORE ASSICURATO** e il cui valore/marca/modello non sia stato indicato specificatamente in **POLIZZA**.

- Limitatamente alle garanzie "*Cristalli*", "*Cristalli Elite*" e "*Cristalli indennizzo in forma specifica*" sono esclusi le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati al **VEICOLO** a seguito della rottura dei cristalli.
- Limitatamente alla garanzia "*Danni al bagaglio*", contenuta nei pacchetti Classic New e Elite, sono esclusi dalla garanzia: il furto dei bagagli stessi, l'azione del fulmine, lo scoppio e l'esplosione del carburante che comportino la perdita totale e definitiva del **VEICOLO** assicurato.

Limitatamente alla garanzia "*Trasporto*", contenuta nel Pacchetto Elite, sono esclusi dalla garanzia:
- i danni subiti dal **VEICOLO** assicurato durante le operazioni di carico e scarico sul treno o sulla nave traghetto (vettore);
- i danni derivanti dall'urto del **VEICOLO** assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.

Per le garanzie "*Atti vandalici New*" e "*Atti vandalici Top*", sono in ogni caso esclusi i danni al tetto e ai cerchioni in conseguenza di atti vandalici nonché i danni provocati da eventi causati alla circolazione dei veicoli o da incendio di origine dolosa.

Per le garanzie "*Fenomeni naturali*", (ESCLUSA GRANDINE) "*Alluvione e Inondazione*" e "*Grandine*" sono in ogni caso esclusi i danni provocati da eventi causati dalla circolazione dei veicoli.

4.2 SCOPERTI

Salvo quanto diversamente pattuito tra le parti ed indicato in **POLIZZA**, alcune garanzie prevedono l'applicazione degli **SCOPERTI** di seguito dettagliati:

La garanzia **FURTO** opera alle seguenti condizioni:
In caso di Furto delle batterie utilizzate per alimentare la propulsione dei veicoli elettrici e/o ibridi l'indennizzo prevede:

FRANCHIGIA	SCOPERTO	DEGRADO D'USO
€ 250,00	15%	Sì

Condizioni di INDENNIZZO in caso di riparazione effettuata presso una carrozzeria convenzionata o centri specializzati convenzionati con la SOCIETÀ

Garanzia	FRANCHIGIA	SCOPERTO	DEGRADO D'USO
COLLISIONE	-	10% con il minimo di € 400,00	Sì
MAXICASCO	-	10% con il minimo di € 400,00	Sì
COLLISIONE INTEGRATIVA	-	-	-
COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI, NON ASSICURATI	-	-	-
ATTI VANDALICI NEW: VEICOLI immatricolati da non più di 3 anni al momento del SINISTRO	300,00	-	Solo per danni agli pneumatici
ATTI VANDALICI NEW: VEICOLI immatricolati da più di 3 anni al momento del SINISTRO	300,00	-	Solo per danni agli pneumatici
ATTI VANDALICI TOP: VEICOLI immatricolati da non più di 5 anni al momento del SINISTRO	300,00	-	Solo per danni agli pneumatici
ATTI VANDALICI TOP: VEICOLI immatricolati da più di 5 anni al momento del SINISTRO	300,00	-	Sì
COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI	-	10% con il minimo di € 300,00	Sì
DANNI AL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA	-	10% con il minimo di € 50,00	NO

Condizioni di INDENNIZZO in caso di riparazione non effettuata presso una carrozzeria convenzionata con la SOCIETÀ

Garanzia	FRANCHIGIA	SCOPERTO	DEGRADO D'USO

COLLISIONE	-	10% con il minimo di € 500,00	Sì
MAXICASCO	-	10% con il minimo di € 500,00	Sì
COLLISIONE INTEGRATIVA	-	20% del danno rimasto a carico dell'ASSICURATO per la propria quota di responsabilità	-
ATTI VANDALICI NEW	-	20% con il minimo di € 500,00	Sì
COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI, NON ASSICURATI	-	20%	Sì
ATTI VANDALICI TOP	-	20% con il minimo di € 1.500,00	Sì
COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI	-	10% con il minimo di € 600,00	Sì

La garanzia Fenomeni Naturali (ESCLUSA GRANDINE) opera alle seguenti condizioni:

Fenomeni naturali (ESCLUSA GRANDINE) (eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, frane, smottamenti del terreno, valanghe, caduta neve):

Se la Riparazione viene effettuata in una carrozzeria convenzionata con Vittoria (Albo reperibile sul sito www.vittoriaassicurazioni.com):

FRANCHIGIA	SCOPERTO	DEGRADO D'USO
€ 300,00 (Nel caso di veicolo il cui intestatario al PRA è residente nella provincia di Torino € 500,00)	10% (Nel caso di veicolo il cui intestatario al PRA è residente nella provincia di Torino scoperto 15%)	Sì

Se la Riparazione NON viene effettuata in una carrozzeria convenzionata con Vittoria (Albo reperibile sul sito www.vittoriaassicurazioni.com):

FRANCHIGIA	SCOPERTO	DEGRADO D'USO
0	25% con il minimo di € 2.500,00 - Nel caso di veicolo il cui intestatario al PRA è residente nella provincia di Torino scoperto 50% minimo € 5.000,00	Sì

La garanzia Grandine opera alle seguenti condizioni:

Se la Riparazione viene effettuata in un Centro Specializzato nella riparazione dei danni da Grandine convenzionato con Vittoria (Albo reperibile sul sito www.vittoriaassicurazioni.com):

FRANCHIGIA	SCOPERTO	DEGRADO D'USO
€ 300,00 (Nel caso di veicolo il cui intestatario al PRA è residente nella provincia di Torino € 500,00)	10% (Nel caso di veicolo il cui intestatario al PRA è residente nella provincia di Torino scoperto 15%)	Sì

Se la Riparazione NON viene effettuata in un Centro Specializzato nella riparazione dei danni da Grandine convenzionato con Vittoria (Albo reperibile sul sito www.vittoriaassicurazioni.com), anche se effettuata da una Carrozzeria Convenzionata

Vittoria, vale quanto segue:

FRANCHIGIA	SCOPERTO	DEGRADO D'USO
€ 2.500,00 (Nel caso di veicolo il cui intestatario al PRA è residente nella provincia di Torino € 5.000,00)	25% (Nel caso di veicolo il cui intestatario al PRA è residente nella provincia di Torino scoperto 50%)	Sì

La garanzia Alluvione e Inondazione opera alle seguenti condizioni:

Se la Riparazione viene effettuata in una Carrozzeria Convenzionata con Vittoria (Albo reperibile sul sito www.vittoriaassicurazioni.com):

FRANCHIGIA	SCOPERTO	DEGRADO D'USO
€ 300,00 (Nel caso di veicolo il cui intestatario al PRA è residente nella provincia di Torino € 500,00)	10% (Nel caso di veicolo il cui intestatario al PRA è residente nella provincia di Torino scoperto 15%)	Sì

Se la Riparazione NON viene effettuata in una Carrozzeria Convenzionata con Vittoria (Albo reperibile sul sito www.vittoriaassicurazioni.com):

FRANCHIGIA	SCOPERTO	DEGRADO D'USO
0	25% con minimo di € 2.500,00 - Nel caso di veicolo il cui intestatario al PRA è residente nella provincia di Torino scoperto 50% minimo € 5.000,00	Sì

Ad esempio: il VEICOLO subisce un danno di € 3.500,00 a seguito di COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI, se l'ASSICURATO si rivolge ad una carrozzeria:

- **convenzionata: resterà a suo carico uno SCOPERTO di € 350,00 (maggior valore tra il 10% del danno e € 300,00);**
- **non convenzionata: resterà a suo carico uno SCOPERTO di € 600,00 (maggior valore tra il 10% del danno e € 600,00).**

La garanzia Cristalli opera alle seguenti condizioni:
Se la Riparazione viene effettuata in uno dei centri specializzati convenzionati con Vittoria (Albo reperibile sul sito www.vittoriaassicurazioni.com):

Garanzia	Franchigia	Scoperto	Degrado d'uso
CRISTALLI	-	-	-
CRISTALLI ELITE	-	-	-
CRISTALLI INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA	-	-	-

Se la Riparazione NON viene effettuata in uno dei centri specializzati convenzionati con Vittoria (Albo reperibile sul sito www.vittoriaassicurazioni.com):

Garanzia	Franchigia	Scoperto	Degrado d'uso
CRISTALLI	€ 100,00	-	-
CRISTALLI ELITE	€ 100,00	-	-
CRISTALLI INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA	€ 100,00	-	-

4.3 LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?
Per limite di INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni sinistro e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia

1) **limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);**
2) **limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 SINISTRO da € 200,00);**
3) **limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.**

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, alcune garanzie prevedono l'applicazione dei limiti di **INDENNIZZO** di seguito dettagliati:

Garanzia	Limite di INDENNIZZO
FURTO APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI NON DI SERIE	15% della somma complessivamente assicurata per il **VEICOLO**
COLLISIONE INTEGRATIVA	€ 2.000,00 per **SINISTRO**
COLLISIONE A PERDITA TOTALE, in caso di responsabilità totale dell'**ASSICURATO**	€ 5.000,00 per **SINISTRO**
COLLISIONE A PERDITA TOTALE, in caso di responsabilità parziale dell'**ASSICURATO**	€ 3.000,00 per **SINISTRO** (che si cumulerà con quanto risarcito ai sensi dell'articolo 149 del **CAP** tramite **RISARCIMENTO DIRETTO**) L'**INDENNIZZO** corrisposto, cumulato con quanto corrisposto all'**ASSICURATO** con il **RISARCIMENTO DIRETTO**, non potrà superare il valore commerciale del **VEICOLO** assicurato
COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI, NON ASSICURATI	€ 5.000,00 per anno e per **SINISTRO**, nei limiti del valore commerciale del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO**
ATTI VANDALICI NEW, **SINISTRO** avvenuto **entro 3 anni** dalla prima immatricolazione	€ 2.000,00 per **SINISTRO** ed anno assicurativo L'**INDENNIZZO** non potrà superare il limite del **VALORE ASSICURATO**
ATTI VANDALICI NEW, **SINISTRO** avvenuto **oltre 3 anni** dalla prima immatricolazione	€ 1.500,00 per **SINISTRO** ed anno assicurativo L'**INDENNIZZO** non potrà superare il limite del **VALORE ASSICURATO**

Garanzia	Limite di INDENNIZZO
ATTI VANDALICI TOP	VALORE ASSICURATO per la garanzia "*Furto*", fino ad un massimo di € 20.000 per SINISTRO e in ogni caso nei limiti del minore tra il VALORE ASSICURATO e il valore commerciale del VEICOLO al momento del SINISTRO
FENOMENI NATURALI (ESCLUSA GRANDINE) (eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, frane, smottamenti del terreno, valanghe, caduta neve)	VALORE ASSICURATO per la garanzia "Furto", nei limiti del Valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
GRANDINE	VALORE ASSICURATO per la garanzia "Furto", nei limiti del Valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
ALLUVIONI E INONDAZIONI	VALORE ASSICURATO per la garanzia "Furto", nei limiti del Valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI	€ 10.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
RIMBORSO PROCURA A VENDERE	€ 200,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
SMARRIMENTO DELLE CHIAVI	€ 1.000,00 per anno assicurativo
DANNI AL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA	€ 300,00 per SINISTRO per anno assicurativo

Garanzia	Limite di INDENNIZZO, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, per riparazione effettuata:	
	presso un centro Specializzato Convenzionato nella riparazione/ sostituzione dei Cristalli	nel caso di NON utilizzo di un centro Specializzato Convenzionato nella riparazione/sostituzione dei Cristalli
CRISTALLI	€ 700,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 300,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
CRISTALLI ELITE	Pari, per ciascun SINISTRO, al VALORE ASSICURATO per la garanzia "*Incendio*" e "*Furto*" (massimo due SINISTRI per anno assicurativo)	€ 400,00 per SINISTRO (massimo un SINISTRO per anno assicurativo)
CRISTALLI INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA	€ 10.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo (massimo due SINISTRI per anno assicurativo)	Nessun INDENNIZZO ad eccezione dei casi di forza maggiore per i quali l'INDENNIZZO è il medesimo di quello previsto per la riparazione presso i centri convenzionati

Garanzia	Sottolimiti di INDENNIZZO Pacchetto Classic New	Sottolimiti di INDENNIZZO Pacchetto Elite
DANNI DA EFFRAZIONE, con utilizzo Carrozzeria Convenzionata con la SOCIETÀ	€ 550,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 1.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
DANNI DA EFFRAZIONE con utilizzo Carrozzeria NON Convenzionata con la SOCIETÀ	€ 350,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 350,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
PERDITA CHIAVI	€ 300,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 1.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
DANNI ALLA TAPPEZZERIA	€ 200,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 1.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
SPESE DI TRAINO, CUSTODIA E PARCHEGGIO	€ 200,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 1.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
DANNI AL BAGAGLIO	€ 200,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 1.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
RIPRISTINO AIRBAG	Non prevista nel pacchetto	€ 500,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
LAVAGGIO	Non prevista nel pacchetto	€ 100,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
Furto, smarrimento, distruzione e deterioramento, libretto di circolazione, del certificato di proprietà e del documento Unico	€. 200,00 per sinistro ed anno assicurativo	€. 300,00 per sinistro ed anno assicurativo
Lavaggio del veicolo in caso di tentato furto o furto parziale / effrazione	€. 100,00 per sinistro ed anno assicurativo	€. 150,00 per sinistro ed anno assicurativo
Sostituzione serratura abitazione	€. 75,00 per sinistro ed anno assicurativo	€. 100,00 per sinistro ed anno assicurativo

Per il Pacchetto Classic New la SOCIETÀ rimborsa fino ad un massimo di € 600,00 per anno assicurativo cumulativamente per tutte le garanzie, fermi i sottolimiti previsti e riportati nella precedente tabella per ciascuna di esse.

Cosa fare in caso di Sinistro?

*[Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**]*

1. Obblighi in caso di sinistro

La denuncia del **SINISTRO** deve essere effettuata per iscritto all'agenzia cui è assegnato il contratto o alla sede legale della **SOCIETÀ**, entro tre giorni da quando il **CONTRAENTE** ne è venuto a conoscenza, indicando l'entità presunta del danno e la data dell'evento ed allegando la documentazione richiesta nelle condizioni specifiche di ciascuna garanzia.
In caso di assicurazione presso diversi assicuratori[2], il **CONTRAENTE** deve darne avviso a ciascuno di essi indicando il nome degli altri.

Per le garanzie "*Furto*", "*Incendio doloso*", "*Atti vandalici New*" e "*Atti vandalici Top*" l'**ASSICURATO** dovrà immediatamente denunciare il **SINISTRO** all'Autorità competente inoltrando una copia della denuncia, convalidata dalla stessa, alla **SOCIETÀ**.

Il **CONTRAENTE**, in caso di furto senza ritrovamento del **VEICOLO** immatricolato al Pubblico Registro, deve fornire alla **SOCIETÀ**:

- certificato cronologico del Pubblico Registro Automobilistico del **VEICOLO** rubato, con annotazione della perdita di possesso;
- certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso;
- nel caso di **VEICOLO** immatricolato all'estero, certificato di origine;
- la serie originale completa delle chiavi in dotazione del **VEICOLO**.

Inoltre, il **CONTRAENTE**, in caso di furto o rapina (tentati o consumati) deve fornire alla **SOCIETÀ** copia autentica della denuncia resa all'Autorità competente.
È inoltre facoltà della **SOCIETÀ** richiedere, prima del pagamento dell'**INDENNIZZO**:

- idonea documentazione comprovante modello e tipo del **VEICOLO**;
- fattura d'acquisto indicante la descrizione e il valore degli **ACCESSORI** "non di serie";
- procura a vendere.

Per la garanzia "*Smarrimento delle chiavi*" (vedi articolo 1.1 "*INCENDIO E FURTO*") e Perdita chiavi (contenuta nei Pacchetti Classic New ed Elite), in caso di smarrimento o furto anche di una sola delle chiavi in dotazione del **VEICOLO**, il **CONTRAENTE** deve fare immediata denuncia alle Autorità competenti e richiedere un duplicato con la massima tempestività.

Per la garanzia "Furto, smarrimento, distruzione e deterioramento, libretto di circolazione, del certificato di proprietà e del documento Unico" (contenuta nei Pacchetti Classi New ed Elite), il **CONTRAENTE** deve presentare copia dell'istanza di sostituzione, redatta sugli appositi modelli e debitamente sottoscritta.

Per la garanzia "Lavaggio del veicolo in caso di tentato furto o furto parziale /effrazione" (contenuta nei Pacchetti Classi New ed Elite), il **CONTRAENTE** deve presentare copia denuncia all'autorità competente del tentativo di furto o del furto parziale e documentazione attestante il lavaggio del veicolo.

Per la garanzia "Sostituzione serratura abitazione" (contenuta nei Pacchetti Classi New ed Elite), il **CONTRAENTE** deve presentare copia denuncia all'autorità competente del tentativo di furto o del furto parziale e documentazione attestante la sostituzione della/e serratura/e della porta principale dell'abitazione di residenza.

Limitatamente alla garanzia "*Trasporto*", contenuta nel Pacchetto Elite, in caso di **SINISTRO**, i reclami per i danni provocati al **VEICOLO** dovranno essere immediatamente notificati agli ufficiali del vettore addetti al carico, che redigeranno per conto del passeggero il rapporto danni. La copia del rapporto, firmata anche dal passeggero, dovrà essere consegnata alla **SOCIETÀ** insieme al biglietto del trasporto effettuato.

[2] Ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

Per la garanzia "*Clausola satellitare*", in caso di **SINISTRO**, l'**ASSICURATO**, per dimostrare l'avvenuta installazione dell'impianto ed il corretto funzionamento dello stesso, dovrà consegnare alla **SOCIETÀ**:

- certificato di installazione dell'impianto di antifurto satellitare;
- certificato di presa in carico dell'impianto da parte della Centrale Operativa, e dichiarazione della stessa di gestione del sistema satellitare che attesti:
  - la regolare attivazione dell'impianto alla data del furto;
  - la data e l'ora di attivazione del segnale di allarme ed i successivi interventi effettuati, completi della data e dell'ora di avvio degli stessi (blocco del motore, ecc.);
  - idonea documentazione comprovante il corretto funzionamento del modulo GSM utilizzato dall'impianto di antifurto satellitare (fatture o dichiarazione del gestore di telefonia mobile);
  - documentazione comprovante il regolare pagamento del canone relativo ai servizi di sorveglianza del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO**.

Per la garanzia *"Danni al cavo di alimentazione elettrica"*, in caso di **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** deve fornire alla **SOCIETÀ**:

- il documento fotografico che attesta il danneggiamento del cavo elettrico (salvo in caso di furto o rapina);
- fornire copia della ricevuta di acquisto di un nuovo cavo elettrico o documentazione fiscale attestante l'avvenuta riparazione del cavo elettrico danneggiato.

La **SOCIETÀ** si riserva la facoltà di nominare un perito per la stima del danno, dopo aver visionato la documentazione fotografica fornita dall'**ASSICURATO**.

2. Riparazioni, sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Fatta eccezione per le riparazioni urgenti, necessarie per portare il **VEICOLO** danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'**ASSICURATO** non deve effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso documentabile della **SOCIETÀ**, purché questo sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di **SINISTRO**.
Se il consenso della **SOCIETÀ** non viene comunicato entro tale termine o in caso di un'urgenza oggettivamente documentabile di effettuare le riparazioni, l'**ASSICURATO** può procedere alle riparazioni, ma è obbligato a conservare le tracce e i residui del **SINISTRO** fino all'accertamento del danno da parte della **SOCIETÀ**, senza per questo aver diritto ad alcun **INDENNIZZO**.
La **SOCIETÀ** può far eseguire direttamente le riparazioni necessarie al ripristino del **VEICOLO** danneggiato, nonché sostituire lo stesso, o le sue parti, anziché pagare l'**INDENNIZZO**; rimarranno comunque a carico dell'**ASSICURATO** gli importi dovuti per **DEGRADO**, **FRANCHIGIE** e **SCOPERTI** previsti dal contratto.
La **SOCIETÀ** può inoltre subentrare nella proprietà del relitto dopo il **SINISTRO**, corrispondendone il valore commerciale al netto degli **SCOPERTI** o **FRANCHIGIE** eventualmente previste dal contratto; in questo caso l'**ASSICURATO** deve collaborare per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà, mettendo a disposizione della **SOCIETÀ** i documenti necessari ad agevolare le operazioni connesse.

3. Determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato

a) Danno totale
Se il **SINISTRO** causa la perdita totale del **VEICOLO** assicurato, il danno è pari al valore commerciale del **VEICOLO**, senza tener conto delle conseguenze per il mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. Nell'ambito del **VALORE ASSICURATO**, l'ammontare del danno è determinato in base alle quotazioni riportate dalla rivista Quattroruote (per le autovetture) del mese in cui il **SINISTRO** è accaduto. In mancanza di quotazione, si farà riferimento alla media delle valutazioni riportate dalle pubblicazioni EUROTAX o alle quotazioni di altre riviste specializzate nel settore o a quelle risultanti da indagini di mercato. Si considera perdita totale anche il caso in cui il danno, determinato con i criteri indicati nei successivi commi, sia uguale o superiore al valore commerciale del **VEICOLO**.

A titolo di esempio, se:
- **l'ASSICURATO subisce la perdita totale del VEICOLO (danno pari o superiore al valore commerciale del VEICOLO)**
- **il VEICOLO ha PREZZO DI LISTINO di € 15.000,00, riportato nella rivista Quattroruote al momento del SINISTRO**
- **il VEICOLO ha un VALORE ASSICURATO di € 18.000,00**

allora l'INDENNIZZO sarà pari ad € 15.000,00.

b) Danno parziale

Il danno parziale è dato dal costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte. Sulle parti di nuova fornitura sostituite a causa del SINISTRO, si opererà una riduzione nella stessa proporzione esistente fra il valore attribuito al VEICOLO con le modalità sopra riportate e il prezzo di acquisto a nuovo del VEICOLO al momento del SINISTRO[3].

A titolo di esempio:
- **A seguito di SINISTRO è necessario sostituire il paraurti anteriore: il ricambio ha un costo di € 1.000**
- **Il valore commerciale del VEICOLO al momento del SINISTRO è di € 7.000,00**
- **Il prezzo di acquisto dello stesso VEICOLO nuovo è di € 10.000,00**

Calcolo dell'INDENNIZZO
10.000 * (7.000/10.000) = € 700,00

c) Regola proporzionale (relativamente alle garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici New, Atti Vandalici Top, Fenomeni Naturali (ESCLUSA GRANDINE), MaxiCasco e Collisione)

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il VEICOLO aveva al momento del SINISTRO, la SOCIETÀ risponde dei danni nella proporzione esistente fra il VALORE ASSICURATO e il valore effettivo del VEICOLO[4].

A titolo di esempio:
- **VALORE ASSICURATO: € 8.000,00**
- **Valore commerciale: € 10.000,00**
- **Danno: € 2.000,00**

Calcolo dell'INDENNIZZO
2.000 * (8.000/10.000) = € 1.600,00

d) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. per la parte che, in base alle disposizioni in materia fiscale e tributaria, è stata o sarà ad effettivo carico dell'ASSICURATO e sempre che l'imposta sia compresa nel VALORE ASSICURATO.
Se il VEICOLO assicurato è intestato e di proprietà di una società di Leasing, la SOCIETÀ, in caso di danno totale, si impegna a rimborsare al locatario, al quale non sia consentito di portare in detrazione l'imposta, una quota dell'I.V.A. pagata sino alla data del SINISTRO; tale quota sarà determinata nella stessa proporzione esistente tra il costo complessivo del finanziamento e l'importo dei canoni pagati sino a tale data.
Non sono comprese nel danno le spese per modificazioni, deprezzamento e privazione dell'uso del VEICOLO conseguenti alle riparazioni, né le spese per il traino o la sua custodia.

4. Determinazione del danno e pagamento dell'indennizzo

In caso di furto totale, la SOCIETÀ formulerà una proposta scritta di liquidazione del danno

[3] Ai sensi dell'articolo 1908 del Codice Civile.

[4] Ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile.

o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare tale proposta entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria indicata nel contratto. La predetta proposta verrà effettuata indipendentemente dalla consegna del certificato di chiusa inchiesta penale eventualmente richiesto[5]. Se la successiva acquisizione del predetto certificato dovesse evidenziare la non indennizzabilità del **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** si riserva il diritto di richiedere la restituzione dell'importo eventualmente pagato.
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'**ASSICURATO** deve avvisare la **SOCIETÀ** appena ne abbia notizia. Se la **SOCIETÀ** ha già pagato l'**INDENNIZZO**, questa acquisisce il diritto di possesso delle cose rubate e l'**ASSICURATO** deve collaborare per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione della **SOCIETÀ** i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Se il danno è stato indennizzato parzialmente il valore del recupero viene ripartito tra la **SOCIETÀ** e l'**ASSICURATO** nella medesima proporzione.

Per tutte le altre garanzie, la **SOCIETÀ** formulerà una proposta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare alcuna proposta entro 60 giorni dall'acquisizione degli eventuali accertamenti peritali e della necessaria documentazione richiesta e/o indicata nel contratto ai fini dell'accertamento e della determinazione del danno.

In ogni caso, per tutte le garanzie previste nel contratto, la **SOCIETÀ** formulerà la proposta scritta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare la proposta entro 180 giorni dal ricevimento della denuncia del **SINISTRO**.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione della suddetta proposta, la **SOCIETÀ** trasmette l'atto di transazione e quietanza e paga l'**INDENNIZZO** nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

In caso di non accettazione della suddetta proposta, l'**ASSICURATO**, prima di qualsiasi altra iniziativa (mediazione, giudizio civile) dovrà attivare la perizia contrattuale per la risoluzione di questioni tecniche relative alla determinazione dell'ammontare del danno indennizzabile, chiedendo l'avvio della procedura e comunicando alla **SOCIETÀ** il nominativo del proprio perito di fiducia. La **SOCIETÀ** provvederà a sua volta, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, a nominare il proprio perito. I periti, in caso di disaccordo, procedono alla nomina di un terzo tecnico e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è rimandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'agenzia a cui è assegnata la **POLIZZA** o presso la quale è stato concluso il contratto.
Il Collegio dei periti decide inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria e la decisione impegna le parti anche se il perito dissenziente non l'abbia sottoscritta.
Ciascuna **PARTE** sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico della **SOCIETÀ** e del **CONTRAENTE** in parti uguali. Il **CONTRAENTE** conferisce alla **SOCIETÀ** la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'**INDENNIZZO** a lui spettante.
La **SOCIETÀ** provvederà al pagamento dell'importo stabilito entro 30 giorni dall'acquisizione del verbale redatto dal Collegio.
Se la **SOCIETÀ** non provvede al pagamento dell'importo indicato dal Collegio entro il suddetto termine, l'**ASSICURATO** sarà libero di agire in altra e diversa sede.

Il pagamento dell'**INDENNIZZO** è effettuato in valuta corrente sempreché non sia stata fatta opposizione[6] se sul **VEICOLO** risultino privilegi, pegni, ipoteche, fermi amministrativi.

In caso di esistenza di più contratti di assicurazione a copertura dello stesso **RISCHIO**, la **SOCIETÀ** provvede al pagamento dell'**INDENNIZZO**, entro l'ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo il contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.
Nel caso in cui la stessa **POLIZZA** sia ripartita per quote fra più imprese assicurative, ciascuna

[5] Ai sensi dell'articolo 150-bis, 1° comma, del **CAP**.

[6] In applicazione delle norme di cui all'articolo 2742 del Codice Civile.

di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

5. Rinuncia al diritto di surrogazione

La SOCIETÀ rinuncia nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del VEICOLO, o dei trasportati e dei familiari dell'ASSICURATO, all'esercizio dell'azione di surroga[7].

6. Non opponibilità nei confronti della società degli atti di rilevazione del danno e degli atti successivi

Le pratiche iniziate dalla SOCIETÀ per la rilevazione del danno, la liquidazione e il pagamento non pregiudicano le ragioni della SOCIETÀ stessa per comminatorie, decadenze, riserve o altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

[7] Articolo 1916 del Codice Civile.

Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro

Garanzia Interessata	Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 3 GIORNI	Per la liquidazione del Danno
Furto	Denuncia alla competente Autorità. In caso di furto parziale la denuncia deve contenere la descrizione dettagliata di tutti i danni subiti dal veicolo.	Denuncia all'Agenzia mediante consegna della denuncia all'Autorità comunicando, per il caso del furto parziale, dove si trova il veicolo per la perizia.	In caso di furto totale: - certificato cronologico generale; - certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso; - originale del libretto di circolazione se non compreso nella denuncia di furto; - serie originali di chiavi/ tessere code in dotazione. È facoltà di Vittoria richiedere: - procura a vendere.
Incendio	Conservare le tracce del danno.	Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro	In caso di perdita totale: certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione al PRA del veicolo e certificato di demolizione dello stesso rilasciato dal demolitore.
Atti Vandalici	Denuncia all'Autorità locale completa della descrizione dettagliata dei danni subiti dal veicolo assicurato.	Denuncia all'Agenzia comunicando dove si trova il veicolo per la perizia	Ricevuta fiscale/fattura attestante la riparazione del veicolo.
Fenomeni Naturali (ESCLUSA GRANDINE), Alluvione e Inondazione, Grandine			
Danni da effrazione	Denuncia all'Autorità locale completa della descrizione dettagliata dei danni subiti dal veicolo assicurato		
Perdita chiavi		Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro	Ricevuta fiscale/fattura attestante le spese sostenute per l'apertura delle portiere e per la sostituzione delle serrature.
Danni alla tappezzeria			Ricevuta fiscale/fattura attestante le spese sostenute per il reintegro della tappezzeria. Documentazione attestante l'avvenuto trasporto della persona per soccorso.
Rimborso premio R.C.A.		Denuncia di furto del veicolo presentata all'Autorità	
Spese di traino, custodia, parcheggio		Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro	Ricevuta fiscale/fattura attestante la spesa sostenuta
Cristalli			Ricevuta fiscale/fattura attestante la sostituzione/ riparazione del cristallo

Garanzia Interessata	Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 3 GIORNI	Per la liquidazione del Danno
Cristalli Indennizzo in Forma Specifica	Contattare: il centro specializzato nella riparazione/sostituzione del cristallo convenzionato con Vittoria per presa appuntamento. Denuncia di sinistro da presentare direttamente presso il centro selezionato In alternativa: 1. contattare la propria agenzia per la denuncia del sinistro e istruzioni per la scelta del centro convenzionato 2. tramite l'app MyVittoria procedere con l'apertura del sinistro	Recarsi presso un centro specializzato	Il centro provvederà alla riparazione/sostituzione del cristallo
Recupero spese nuova immatricolazione o passaggio di proprietà		Denuncia di furto presentata all'Autorità o, in caso di perdita totale non derivante dal furto totale del veicolo, descrizione del fatto attestante la perdita totale del veicolo.	In caso di perdita totale non derivante dal furto totale del veicolo, documentazione attestante la perdita totale del veicolo (certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione).
Rimborso Imposta di Proprietà		Denuncia di furto presentata all'Autorità o, in caso di perdita totale non derivante dal furto totale del veicolo, descrizione del fatto attestante la perdita totale del veicolo.	Copia dell'ultimo versamento dell'imposta di proprietà se non oggetto di furto
Danni al bagaglio		Denuncia presentata all'Autorità con la descrizione del bagaglio danneggiato	
Maxicasco		Denuncia all'Agenzia allegando descrizione della dinamica del sinistro ed informazioni relative al luogo in cui è ricoverato il veicolo per la perizia.	In caso di perdita totale presentare scheda di demolizione ed estratto cronologico
Collisione		Denuncia all'Agenzia allegando la constatazione amichevole di incidente, se compilata, o in caso contrario con la descrizione della dinamica del sinistro ed il nominativo ed indirizzo dei testi presenti al fatto, comunicando altresì dove si trova il veicolo per la perizia.	In caso di perdita totale presentare scheda di demolizione ed estratto cronologico
Danni al cavo di alimentazione elettrica			Fornire alla SOCIETÀ: - il documento fotografico che attesta il danneggiamento del cavo elettrico (salvo in caso di furto o rapina); - fornire copia della ricevuta di acquisto di un nuovo cavo elettrico o

Appendice normativa

*[In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di **LEGGE** richiamati nelle Condizioni di Assicurazione, ulteriori rispetto agli articoli presenti nell'appendice normativa del documento denominato "Il contratto dalla A alla Z"]*

CODICE CIVILE

Art. 1201 – Surrogazione per volontà del creditore

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1908 - Valore della cosa assicurata

Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.
Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2742 - Surrogazione dell'indennità alla cosa

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.
Gli assicuratori sono liberati se pagano dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.
Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.

Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:

a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;

b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;

c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;

d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;

e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.

3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.

Art. 150-bis - Certificato di chiusa inchiesta

1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso é effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

CODICE DELLA STRADA

Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12 , commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54

del decreto legislativo n. 274 del 2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all' articolo 666 del codice di procedura penale , tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.] Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

[7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.]

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.
8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice in carica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Art. 186-bis. - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose.

1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, nonché' di autoarticolati e di autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 168 a € 672)), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate. (114) (124) (133) (145) ((163))
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste

sono aumentate da un terzo alla metà.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/1), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età". Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.



Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 01/06/2026

Vittoria Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 68.297.833 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.